



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

LA DIRIGENTE

- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- VISTO l'articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che *“All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo*



di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”;

VISTO l'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo di destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, adottato dal Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83, ha assegnato all'Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata per l'a.s. 2020/2021 complessivi euro 8.740.582,03 (di cui 3.376.067,73 a carico dell'AF 2020 e 5.364.514,30 a carico dell'AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi, ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020/2021;

ACCERTATO che il citato DM 95/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data 13/08/2020 al n. 1745;

CONSIDERATO che il suddetto importo assegnato è stato stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all'importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020 adottato dal Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, n. 83 ha assegnato all'Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata per l'a.s. 2020/2021 ulteriori euro 8.891.548,36 (di cui 3.527.466,73 a carico dell'AF 2020 e 5.364.081,63 a carico dell'AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi, ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020/2021, pervenuto con nota prot.20320 del 31 agosto 2020 del D.G. delle Risorse umane e Finanziaria e i Contratti;

ACCERTATO che il citato DM 109/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data 09/09/2020 al n. 1860;

ACCERTATO che per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza



COVID, il budget assegnato all'USR per la Basilicata ammonta a complessivi euro 17.632.130,39 (8.740.582,03 + 8.891.548,36);

VISTE le note degli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera prot. AOOUSPPZ 6827 del 21/07/2020 e prot. AOOUSPMT 2828 del 22/07/2020, con cui è stato avviato il monitoraggio presso le scuole della regione, finalizzato ad acquisire le richieste motivate di eventuali sdoppiamenti di classi, necessari per la ripresa delle attività didattiche in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. AOODRBA 5285 del 7 settembre 2020 con cui i Dirigenti Scolastici della regione sono stati invitati a comunicare i dati aggiornati circa l'effettivo fabbisogno di personale docente e ATA necessario per la ripresa della didattica in presenza, alla luce dei lavori effettuati dagli enti locali e della disponibilità di eventuali spazi aggiuntivi utili per lo sdoppiamento delle classi;

VISTE le note dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Potenza prot. 10774 del 21/09/2020 e dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Matera, prot. n. 4584 del 15/09/2020 e successivi aggiornamenti, con cui sono stati trasmessi gli esiti della rilevazione del fabbisogno di risorse aggiuntive dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali dei rispettivi ambiti di competenza;

RAVVISATA la necessità di ripartire la dotazione finanziaria assegnata a questo USR tra gli Uffici di Ambito Territoriale, per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero e per il rimanente 50% proporzionalmente sulla base dei fabbisogni rilevati nei due Ambiti Territoriali, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'O.M. 83/2020;

ACCERTATO che, sulla base dei criteri sopra richiamati, le risorse spettanti ai due ambiti provinciali ammontano complessivamente a € 10.899.914,75 per l'Ambito Territoriale di Potenza e a € 6.732.215,64 per l'Ambito Territoriale di Matera;

RITENUTO di dover provvedere al riparto delle risorse finanziarie alle scuole del territorio, in considerazione degli specifici bisogni rilevati, con riguardo anche agli spazi disponibili, alla organizzazione didattica, agli ulteriori strumenti disponibili per consentire la didattica in presenza, nel rispetto delle indicazioni di cui all'OM 83/2020, con particolare riguardo all'art. 1 comma 3 che recita: *"Al fine di contemperare le esigenze della didattica e l'adeguata vigilanza sugli alunni, l'attivazione degli eventuali incarichi di cui al comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado"*;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie alle Istituzioni scolastiche della regione, in considerazione degli specifici bisogni rilevati e valutati, al fine di consentire la celere organizzazione de servizio scolastico;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali

DECRETA

Art. 1

Al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza presso le istituzioni scolastiche interessate dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse assegnate all'USR per la Basilicata con i Decreti Interministeriali n. 95



del 10 agosto 2020 e n. 109 del 28 agosto 2020, pari complessivamente a € 17.632.130,39 , vengono ripartite tra le Istituzioni Scolastiche statali della regione Basilicata secondo gli importi indicati nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di sopravvenute diverse esigenze delle Istituzioni Scolastiche rispetto a quelle rilevate con i monitoraggi citati nelle premesse del presente provvedimento, sarà possibile procedere a una eventuale revisione della ripartizione dei fondi di cui al presente decreto, nel rispetto della normativa vigente, previo consenso scritto dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate.

ART. 2

I costi stipendiali mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativi a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolati per una durata di nove mensilità, sono riportati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO MENSILE	COSTO PER 9 MENSILITA'
Collaboratore Scolastico	1.885,46	16.969,14
Coll. Scol. dei Servizi	1.931,54	17.383,86
Assistenti Amministrativi	2.110,54	18.994,86
Docenti infanzia	2.552,62	22.973,58
Docenti primaria	2.552,62	22.973,58
Docenti I grado	2.751,12	24.760,08
Docenti II grado diplomati	2.552,62	22.973,58
Docenti II grado laureati	2.751,12	24.760,08

ART. 3

Le Istituzioni scolastiche sono autorizzate a utilizzare le risorse assegnate per il conferimento degli incarichi temporanei di cui all'art. 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, necessari per la ripresa delle attività didattiche in presenza, secondo le modalità contenute nelle relazioni allegate alle specifiche richieste. Le risorse assegnate a ciascuna Istituzione scolastica costituiscono limite di spesa invalicabile.

I Dirigenti Scolastici potranno valutare una eventuale rimodulazione della tipologia di profilo e del numero di personale da contrattualizzare, nel rispetto del limite della dotazione finanziaria assegnata.

I contratti del personale a tempo determinato avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla data di effettiva presa di servizio, fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, i contratti si intenderanno risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo, come previsto dall'art. 231 bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro



dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza;

Per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

Art.4

Le Istituzioni scolastiche sono autorizzate alla realizzazione delle attività didattiche in presenza secondo le modalità contenute nelle relazioni a supporto delle richieste inviate, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al DPR n. 81/2009.

LA DIRIGENTE

- *Claudia DATENA* -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione Basilicata

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di Potenza e Matera

Alle OO.SS. regionali comparto scuola

Al Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Alla Regione Basilicata

Agli Organi di Controllo